



Comune di Castellammare del Golfo

Libero Consorzio Comunale di Trapani
SETTORE III INFRASTRUTTURE

Prot. N° 21723 del 22/05/2023

Al Responsabile III Settore
R.U.P. Ing. Luigi MARTINO
Sede

Oggetto: Trasmissione del Capitolato Speciale di Appalto relativo all'Accordo Quadro, redatto ai sensi dell'Art. 54 comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti idrici del comune di Castellammare del Golfo, interventi sostitutivi all'ente acquedotti siciliani (e.a.s.). anno 2023 – 2024.

Su disposizione impartita dal Responsabile del III Settore – Infrastrutture, con la presente si trasmette n. 1 copia del Capitolato speciale d'appalto incluso le voci di Elenco prezzi. Tanto si doveva per il seguito di competenza.

Castellammare del Golfo li 22/05/2023

Allegati: n. 1 copia Capitolato Speciale di Appalto e Elenco Prezzi;



Il Tecnico
Gonfi Benenati Antonino



Comune di Castellammare del Golfo

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore III Infrastrutture

ACCORDO QUADRO

(Art. 54 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016)

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI IDRICI DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, INTERVENTI SOSTITUTIVI ALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa

Il Comune di Castellammare del Golfo, al fine di garantire un adeguato sistema per fronteggiare eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria **sulla rete idrica, sostitutivi all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.)**, indice una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, nell'arco di un anno (*mesi 12 mesi*).

Il presente Capitolato Speciale contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di un anno (*mesi 12 dodici*) fra il Comune di Castellammare del Golfo - di seguito unitariamente individuato come "Stazione Appaltante";

PARTE "A" OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al mantenimento dello stato di efficienza della rete idrica nonché, degli impianti ad esso annessi.

Il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia delle prestazioni affidabili e delle condizioni che regolano i conseguenti contratti attuativi, nonché la durata e la spesa complessiva.

Con l'Accordo Quadro si procederà all'individuazione di n. 1 operatore economico;

La durata dell'Accordo Quadro è subordinata: o a mesi 12 dalla consegna o fino al raggiungimento delle somme appaltate o fino al raggiungimento delle alle somme previste nei Contratti Applicativi.

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico individuato a conclusione della procedura di gara, costituendo lo stesso unicamente il documento base per la regolamentazione di successivi eventuali contratti applicativi.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei successivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali.

ART. 2 NORME CHE REGOLANO SPECIFICI CONTRATTI ATTUATIVI

Le singole prestazioni di lavoro, che sono di volta in volta individuate dall'Amministrazione, sono disciplinate da specifici contratti applicativi di appalto, il cui importo è determinato in ragione delle prestazioni effettivamente richieste.

Non possono essere sottoscritti contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità del presente Accordo Quadro.

Il numero delle prestazioni richieste è determinato, da concrete esigenze della Stazione Appaltante. La durata dei contratti applicativi sarà specificata negli stessi.

I contratti applicativi, se non hanno come oggetto lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica (per cui saranno disposti con degli ordini di servizio), saranno corredati da una serie di elaborati facenti parte di progetti esecutivi, redatti conformemente al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 3 – INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

L'Accordo ha per oggetto il successivo affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete idrica, strutture e

impianti esistenti all'interno del territorio Comunale.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è subordinata; o a mesi 12 dalla consegna o fino al raggiungimento delle somme appaltate o alle somme previste nei Contratti Applicativi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di interrompere l'affidamento anche se non viene raggiunta la somma di cui al presente quadro economico, l'impresa in questo caso non può avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie;

ART. 5 – VALORE STIMATO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo Lavori a misura	euro	150.000,00
b) Oneri diretti per la Sicurezza (si prevede il 3% di "a")	euro	4.500,00
c) Importo dei lavori a base d'asta (al netto degli oneri per la sicurezza)	euro	145.500,00

d) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

d1) Incentivi 2 % (ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 c.1-4)	euro	3.000,00
d2) Oneri di accesso in discarica	euro	5.000,00
d3) Imprevisti entro il 5%	euro	7.500,00
d4) Prove di laboratorio e analisi acque	euro	5.000,00
d5) IVA al 22 %	<u>euro</u>	<u>33.000,00</u>
Sommano	euro	53.500,00

Importo complessivo € 145.000,00 + € 53.500,00 = € 199.000,00

L'appalto sarà regolato: dal D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., dalle normative in materia in vigore sia Nazionali che Regione Sicilia, dal Capitolato Generale di Appalto, il Capitolato Speciale di appalto (facente parte, con i suoi allegati della gara di appalto);

L'importo dei lavori di cui sopra è al netto di I.V.A. ed è soggetto al regime fiscale dell'IVA al 22%, trattandosi di opere di manutenzione.

La Direzione dei Lavori verificherà nel dettaglio i costi della manodopera, consultando il libro unico delle maestranze, in funzione del reale impiego della manodopera e dei contratti specifici applicati e si avvarrà anche di dichiarazioni sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta. Il corrispettivo sarà determinato a **misura** ai sensi dell'art.3 lett. ee) del D. Lgs. 50/2016.

Solo nei casi in cui i lavori non si possano ricondurre a misurazioni, la D.L., previa autorizzazione farà eseguire i lavori in economia, stimando il costo dell'intervento in funzione degli operai presenti in cantiere e delle ore e mezzi impiegati.

Il Prezzario di riferimento è l'Elenco Prezzi Unitario (Riferito al Prezzario regionale 2022) – Elaborato a base della documentazione di gara.

Nell'eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti, sul prezzario della Regione Siciliana 2022, per la valutazione si farà riferimento: a regolare analisi, alle tabelle costo medio orario manodopera in vigore rilevato su ANCE della Provincia di Trapani, al portale istituzionale Regione Sicilia tabelle noli e materiali aumentati del spese generali e utile dell'impresa (*per la fornitura di materiale non previste sulle tabelle, si adotterà l'importo rilevato sulla fattura di acquisto aumentato delle spese generali e utile dell'impresa*), sulle voci così ottenute sarà applicato il ribasso contrattuale a norma di legge.

Gli oneri per la sicurezza, verrà calcolato a singolo intervento e saranno oggetto di computo metrico estimativo, in base a quanto disposto dal D.Lgs n. 81 del 2008 ss.mm.ii.;

ART. 6- OPERE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori relativi a ciascun appalto, verranno impartite dalla relativa Direzione dei Lavori, possono essere sinteticamente riassunti come segue:

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete idrica, strutture e sugli impianti;

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire in relazione al singolo contratto applicativo nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale e l'Appaltatore è obbligato ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Gli interventi manutentivi commissionabili, sopraelencati, sono sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG6, la gara prevede lavori con qualificazione SOA.

L'eventuale subappalto sarà regolato ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, e ss.mm.ii.e dalle normative in vigore.

ART. 7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori occorrenti per l'esecuzione delle opere indicate possono così riassumersi:

- A) Manutenzione e riparazione delle condotte idriche comprendenti scavi, riporto con eventuale sostituzione del materiale di risulta, ricolmo degli scavi, ripristino delle condotte, sostituzione di tratti di condotte e pezzi speciali di qualsiasi tipo e specie (polietilene -ghisa-ferro), esecuzione di opere murarie, saracinesche, ecc. realizzazione di pozzi e impianti;
- B) Lavori urgenti o di pronto intervento per ricerche ed eliminazione fenomeni di inquinamento di acqua potabile o per sistemazione del piano stradale sia per eliminare il pericolo igienico sanitario e di pubblica incolumità;

Tutti gli interventi elencati ed altri connessi con il servizio idropotabile sono effettuati per assicurare il buon funzionamento del sistema idrico cittadino ed il ripristino dei luoghi allo status quo.

Il perimetro dell'intervento è individuato all'interno del territorio comunale.

E' esplicito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere eseguiti con moderni e perfezionati mezzi meccanici di tale produttività numero da assicurare la tempestiva utilizzazione della opera, eseguita a perfetta regola d'arte, entro il tempo stabilito dal presente capitolato speciale e comunque secondo le direttive impartite verbalmente o per iscritto dalla Direzione lavori.

E' consentita la lavorazione a mano per quei lavori la cui entità o qualità non consenta l'uso delle macchine.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità minima durante tutta la durata dell'Appalto del sottoelencato personale nel numero necessario ad assicurare il servizio di manutenzione, salvo ad incrementarla a semplice richiesta della DD.LL.: n° 1 operaio qualificato; n° 1 operaio comune; opportunamente equipaggiata con mezzi, materiali, attrezzatura, ecc., altresì se richiesto dalla D.L., per motivi di sicurezza pubblica, l'appaltatore dovrà garantire l'intervento in giornate festive.

Tutti gli oneri di cui sopra nonché quanto specificato nel presente atto, sono a carico dell'appaltatore e si intendono compensati con i prezzi dei lavori a misura di cui all'oggetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dal capitolato generale di appalto, dalle voci dell'elenco prezzi Regione Sicilia anno 2022, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'Impresa è tenuta a raggiungere con operai, materiale e mezzi adeguati, qualsiasi sito oggetto di intervento, purché iscritto all'interno del territorio comunale, senza pretendere nessun compenso.

L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

-Smaltimento dei rifiuti: L'Appaltatore nello svolgimento dei lavori dovrà provvedere direttamente alla corretta gestione e smaltimento secondo gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa ambientale di tutti i "rifiuti" prodotti e definiti tali ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m. i..

L'appaltatore dovrà possedere pertanto i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal D. Lgs. N. 152/2006 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

L'Amministrazione, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere copia dei F.I.R. (formulario identificativo rifiuto).

-Attrezzature e personale: Per il regolare svolgimento del contratto l'Appaltatore oltre a possedere attrezzature e mezzi d'opera per l'esecuzione di tutti lavori in appalto dovrà disporre di:

a) un recapito telefonico e fax attivo h24;

b) personale in numero tale da garantire la formazione di n.1 squadre operative

Quanto sopra dovrà essere certificato con apposita dichiarazione del titolare dell'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto corredata da idonei documenti di possesso.

L'Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di verificare quanto dichiarato.

- Contatti con l'Ufficio - ordinativi dei lavori – tempi di esecuzione: I vari lavori costituenti l'appalto saranno commissionati mediante ordini di servizio o se urgenti verbalmente, saranno specificati il tipo di intervento richiesto, i tempi di esecuzione dell'opera e quant'altro occorra per la loro esecuzione.

Salvo casi del tutto eccezionali e particolari, a giudizio insindacabile della D.L. e per motivi comunque non imputabili all'Appaltatore, potranno essere concesse proroghe per l'esecuzione dei singoli lavori, qualsiasi ritardo nella esecuzione dei lavori imputabile a negligenza dell'appaltatore, i conseguenti maggiori costi verranno addebitati all'Appaltatore trattandosi di riparazione di guasti della rete idrica che producono, in genere, perdita di acqua e instabilità della sede stradale, con conseguenti ovvi pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Tuttavia la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, durante l'esecuzione dei lavori, revocarne gli ordini e disporre – anche per l'opposizione di Enti pubblici o privati – la loro sospensione; ciò, senza che l'Impresa possa avere alcunché a pretendere.

Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, oltre ai maggiori costi sostenuti che saranno, comunque, addebitati all'Appaltatore e all'applicazione di penali, così come previste nel presente capitolato, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, senza compensi o indennizzi per l'Appaltatore stesso e restando, impregiudicata ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati.

Gli interventi di riparazione potranno interessare tutte le condotte costituenti la rete idrica cittadina di qualsiasi materiale: in acciaio, in ghisa, in polietilene ecc. fino al limite della proprietà privata.

Nell'affidamento è compresa la fornitura di tutto il materiale occorrente, di ottima qualità, per gli interventi di manutenzione, inclusi pezzi speciali quali raccordi tappi ecc., i tubi e quanto altro necessario per la riparazione della rete idrica aventi diametro e forma qualsiasi.

Sono altresì comprese le attività di ripristino della pavimentazione di qualsiasi tipologia in capostrada o su marciapiede con scavo del cassonetto, ricostruzione del sottofondo, ripristino delle zanelle e dei cordoni di marciapiede, scalpellatura degli assetti dei basoli esistenti, bitumatura dei giunti nei lastricati di basoli e nelle pavimentazioni in cubetti, esecuzione del binder e del manto di usura in conglomerato bituminoso e comunque ripristinando la pavimentazione nello stato precedente all'intervento di manutenzione, il ripristino bituminoso in ogni caso dovrà avere una forma perfettamente quadrata.

Gli ordini di servizio verranno di norma consegnate direttamente all'Appaltatore o equivalentemente trasmesse a mezzo fax/Pec/posta.

Nei casi di urgenza la Stazione Appaltante, nella persona del DL, potrà richiedere l'intervento dell'Appaltatore anche verbalmente andando poi successivamente a regolarizzare per iscritto la richiesta.

Tuttavia l'Impresa ha l'obbligo, a decorrere dalla data della consegna dei lavori oggetto dell'affidamento, di mandare un suo rappresentante ogni **giorno lavorativo**, nelle ore che verranno prescritte dalla Direzione Lavori, per ritirare gli ordini di lavoro, pianificando di concerto con la D.L., o suo rappresentante, l'attività da svolgere. Pur tuttavia la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di poter richiedere l'esecuzione di interventi in qualsiasi momento del giorno, incluso giorni non lavorativi (sabato) e festivi, provvedendo a trasmettere/comunicare l'intervento necessario, al recapito Pec/fax/telefonico indicato dall'impresa, che pertanto dovrà essere attivo 24 ore su 24.

Nel caso di chiamate richiedente il pronto intervento per eliminazione di perdite idriche e/o altro, che oltre a provocare una perdita di acqua possono determinare anche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, **l'Impresa è tenuta ad intervenire al massimo entro 2 ore in emergenza e 4 ore in urgenza dalla chiamata e/o trasmissione fax/Pec;**

Ove l'Impresa non si attivi prontamente entro gli intervalli prescritti, la stazione Appaltante si riserva, senza preavviso alcuno, di provvedere mediante altra Impresa, all'esecuzione delle opere e alla applicazione oltre delle spese sostenute, di una **penale di € 250,00** (duecentocinquanta/00) nei confronti dell'Impresa inadempiente.

Nel caso in cui la chiamata per il pronto intervento sia stata richiesta, al di fuori del normale orario lavorativo degli Uffici comunali, dal personale dell'UTC in servizio di reperibilità, l'impresa ha comunque l'obbligo di intervenire entro il tempo massimo sopra stabilito, a patto che la richiesta sia stata anticipata telefonicamente e successivamente confermata a mezzo fax L'esecuzione degli interventi dovranno di norma avvenire mediante **squadre costituite**, al minimo, di un numero di **2 operai**; qualora la D.L. ritenga che l'importanza dell'intervento richieda un numero maggiore di personale, l'Impresa è obbligata ad inviare in cantiere, in maniera tempestiva, il personale richiesto.

L'esecuzione di interventi di saldatura elettrica dovranno comunque avvenire attraverso la prestazione di un **operatore** dotato di certificato di qualifica in accordo con la normativa UNI EN ISO 15614-

1:2005 oppure UNI EN 287-1. In ogni caso tali interventi dovranno avvenire nel rispetto della procedura di saldatura dell'Impresa approvata secondo la normativa UNI EN 288 – 3.

L'impresa durante la realizzazione dell'opera e ritenuta la sola responsabile della sicurezza dei cittadini e di quella stradale, è designata a mantenere i rapporti con la PP.MM. del Comune o altro ente preposto proprietario della strada, per segnalare eventuale chiusura dell'intera carreggiata o altra situazione di pericolo che si è venuta a creare.

E' sempre tenuta a garantire la sicurezza stradale predisponendo e mentendo idonea segnaletica stradale relativa ai lavori in corso, fino ad avvenuto ripristino definitivo e riconsegna delle aree alla circolazione stradale. L'impresa è la sola responsabile, nel caso che l'intervento da eseguire è stato causa di danno a persona o cosa, se lo stesso è stato eseguito in ritardo rispetto alla tempestività richiesta d'intervento di cui sopra.

Per ogni intervento, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla D.L. la relativa **“documentazione fotografica”** (*minimo numero 2 foto: rilevamento del problema e risoluzione del problema*) e **“scheda d'intervento** (in possesso della D.L.)” nella quale si dovrà riportare:

- il riferimento all'O.d.S. o la data della segnalazione verbale;
- la esatta localizzazione del lavoro eseguito;
- la distinta delle tubazioni e pezzi speciali oggetto di intervento (*materiale, diametro, altre caratteristiche geometriche*);
- la distinta delle lavorazioni effettuate con indicazione del materiale, diametro e calibro dei pezzi speciali ed organi di manovra installati;
- il tipo di pavimentazione interessata dal cavo, i materiali impiegati, la dimensione e la tipologia degli scavi, delle demolizioni, dei rinterrati e degli eventuali ripristini effettuati;
- la data e l'ora di inizio dei lavori eseguiti;
- la data del ripristino provvisorio;
- la data del ripristino definitivo;
- ecc.

La scheda, firmata in calce, dovrà espressamente riportare la **dichiarazione di avvenuto ripristino a regola d'arte** da parte del Direttore Tecnico dell'Impresa, e sarà parte integrante degli allegati contabili.

L'impresa prima della chiusura dello scavo dovrà avvertire l'incaricato dell'ufficio direzione lavori, l'incaricato se lo valuterà necessario eseguirà un sopralluogo di verifica.

L'impresa nell'esecuzione delle opere, che in relazione alla loro tipologia, e in accordo con l'ufficio direzione lavori devono essere eseguite e contabilizzate in economia, deve obbligatoriamente redigere e allegare alla scheda d'intervento un rapportino su cui annotare: relazione dettagliata del lavoro eseguito, nominativi/qualifica/ore degli operai operanti (allegare registri ufficiali di presenza), ore di effettivo lavoro dei mezzi perfettamente operanti con denominazione/targa/altro dello stesso, materiali adoperati per eseguire le lavorazioni con allegate fatture/bolle/DDT di acquisto e foto descrittive dei lavori eseguiti;

- L'impresa, per particolari lavorazioni, se richiesto dall'Ufficio della Direzione Lavori, dovrà redigere preventivo di spesa comprensivo di ribasso, che a seguito di conferma e approvazione della D.L., diventerà subito cantierabile e facente parte ed inserito nella contabilità;

Prima di effettuare la riapertura al traffico dell'area interessata dai lavori, dovrà essere effettuato il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, se ciò non è possibile, la ditta dovrà ripristinare in condizioni tale da non creare pericolo per gli utenti, e adottare tutte gli accorgimenti del caso quali recinzione, fanali, segnali, semafori, ecc., l'impresa rimane la sola responsabile di eventuali sinistri, nelle more che si ripristini lo stato originario della strada.

Nel caso di rinterro con materiale betonabile o nel caso di pavimentazione permanente, qualora lo scavo interessi l'intera sede stradale, al fine di rendere transitabile almeno metà carreggiata in attesa della maturazione del betonabile o della pavimentazione permanente, dovranno essere poste in opera lastre di acciaio, di opportuno spessore, a cavallo dell'area di scavo. Tale soluzione potrà essere adottata su proposta dell'Appaltatore e con esplicita approvazione della D.L.; la rimozione delle suddette lastre per il definitivo ripristino dovrà avvenire non oltre 48 ore dal loro montaggio.

Oltre a quanto sopra specificato, i ripristini (*che dovranno avere forma perfettamente squadrata*), di cui sarà accertata l'irregolarità, sia nella forma che nelle dimensioni da parte degli organi preposti e/o dalla D.L., dovranno essere demoliti e rifatti, a cura e spese dell'Appaltatore con assoluta immediatezza, intendendo con ciò il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione, fermo restando a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti quali pagamento di penali o multe comminate per tale motivo o danni causati a terzi.

Nel caso di inadempienza dell'Appaltatore, senza ulteriore preavviso, i ripristini stessi saranno fatti eseguire dalla Stazione Appaltante e le relative spese saranno addebitate all'Appaltatore con una maggiorazione del 20%.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte la D.L. potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

La ditta e unica responsabile dei possibili danni recati, durante gli interventi di scavo, ai sottoservizi comunali, statali e privati, le ditta è tenuta a essere a conoscenza della presenza di sottoservizi, e se necessario richiedere l'autorizzazione preventive a gli enti proprietari.

Per i lavori che comportano la messa fuori servizio di tratti di rete, l'Appaltatore dovrà richiederla per iscritto alla Direzione Lavori, indicando la presumibile durata del fuori servizio stesso e potrà eseguire il lavoro solo dopo aver ricevuto la specifica autorizzazione.

L'autorizzazione non esime l'Appaltatore dall'obbligo di fare ricorso, per suo conto, a qualsiasi accorgimento tecnico o misura precauzionale, atto a salvaguardare l'incolumità del suo personale o l'insorgere di danni a persone o cose.

La Direzione Lavori ha la facoltà di revocare o sospendere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione rilasciata disponendo, in un secondo tempo - se del caso - l'immediata ripresa del lavoro. Durante il periodo di sospensione all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun indennizzo o compenso alcuno.

Lavori di particolare importanza su espressa richiesta della D.L. e dietro autorizzazione del RUP, e in modo particolare quelli relativi ad eventuali nuovi estendimenti, l'Appaltatore dovrà presentare, sulla scorta di elaborato all'uopo predisposti dalla DL, un programma dei lavori specificando i mezzi d'opera e il personale che verrà impiegato e prevedendo l'inizio e la fine delle varie lavorazioni.

gli Ordini dati dal personale dell'Amministrazione o da estranei, non autorizzati espressamente, non verranno riconosciuti e quindi non verranno liquidati.

ART. 8 OGGETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete idrica, degli impianti e delle strutture.
- Pronto Intervento - Reperibilità
- Quant'altro ritenuto necessario su disposizione della D.L.

La tipologia, l'ubicazione, il numero, le caratteristiche e le dimensioni dei lavori oggetto Contratto applicativo n. 1, vista la particolarità delle lavorazioni, verranno indicati e precisati dalla Direzione dei Lavori.

ART. 9 – ATTIVITA' DI REPERIBILITA'

Si intende un'attività che l'Appaltatore dovrà erogare, anche al di fuori del normale orario di lavoro dell'Ente, nei casi ritenuti di emergenza e di pericolo per la pubblica incolumità, sotto la direzione del tecnico comunale reperibile e/o dal Direttore dei lavori e/o RUP. *(Per normale orario di lavoro si intende il seguente: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì e Venerdì dalle 8,00 – 14,00 nonché, Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,00).*

Gli oneri relativi alle attività che verranno effettivamente erogate a seguito dell'intervento saranno remunerate a misura, in casi eccezionali anche in economia, sulla base delle modalità descritte per tali interventi in elenco prezzi.

Per l'erogazione di tale attività, l'operatore economico individuato con l'Accordo Quadro si impegna a rendere attivo un numero telefonico, reperibile h24 ed a intervenire entro i tempi stabiliti, in relazione alla gravità e alla tipologia dell'intervento. Tutti gli interventi effettuati in reperibilità, dovranno essere comunicate dall'Appaltatore all'Area tecnica, che si occuperà successivamente con il Direttore dei lavori, alla valutazione dell'ammontare del costo degli interventi medesimi effettuati.

Per gli interventi eseguiti in reperibilità, l'Appaltatore dovrà adottare soluzioni provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l'aggravio di danno, su esplicita richiesta e indicazione del tecnico comunale reperibile, che provvederà, nelle 48 ore successive all'intervento, a redigere apposito verbale, specificando gli interventi eseguiti, le quantità e la tipologia dei materiali forniti, il numero e la qualifica degli operai utilizzati, in modo da consentire al Direttore dei lavori di quantificare il costo dell'intervento e di sottoscrivere, a posteriori, con l'Appaltatore il contratto specifico, ovvero il Foglio patti e condizioni, contenente le specifiche dell'intervento realizzato e l'ammontare del costo dello stesso.

Una volta rimossa temporaneamente la criticità, l'intervento risolutivo dovrà essere programmato dal Direttore dei lavori e gestito tramite progetto esecutivo, secondo il procedimento di seguito descritto.

ART. 10 – NORME GENERALI DI SICUREZZA

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conclusione dell'Accordo Quadro e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n° 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008.
- g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento;
- h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Qualora ai sensi dell'art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme.

L'Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge. Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

ART. 11 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL' APPALTO

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di manutenzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all'allegato XIII;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

ART. 12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento e al relativo POS che l'Appaltatore dovrà redigere e presentare, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all'esterno dei fabbricati l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico, se presente, ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC e del POS .

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome, e relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n° 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare nella documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

ART. 13 OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96, 97 e 100, e Capo II, nonché all'All. VIII.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

ART. 14 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i), ancorché non materialmente allegato;
 - il Capitolato Speciale di appalto, Prime indicazioni di Sicurezza e Coordinamento.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei luoghi di lavoro, Comunali/Regionali/Statali/Europee.

ART. 15 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà stabilito via via per ogni singolo affidamento, applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci dell'Elenco prezzi allegato all'accordo intervenute nel singolo intervento.

Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da analisi prezzi elaborate dal Progettista nella redazione del progetto del singolo appalto; a questi prezzi verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta.

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

Per le voci di elenco prezzi utilizzate nei lavori di pronto intervento, che dovranno essere circoscritti all'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e al ripristino delle condizioni di sicurezza, si applicherà la medesima percentuale di ribasso offerta.

I lavori saranno contabilizzati e liquidati secondo le modalità e le procedure di seguito stabilite.

Il tecnico comunale reperibile predisporrà una relazione di intervento nella quale saranno precisati misure e quantità dei materiali utilizzati, tipologia degli interventi, numero e qualifica degli operai intervenuti, nonché eventuali mezzi utilizzati.

Il Direttore dei lavori provvederà, quindi, da una parte a redigere apposito computo dei lavori effettuati, da liquidare alla Ditta intervenuta previa sottoscrizione di apposito foglio patti e condizioni e applicazione del ribasso offerto, e dall'altra alla redazione del progetto dei lavori da eseguire per ripristinare la funzionalità degli edifici nei quali è stato realizzato il pronto intervento.

ART. 16 SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 105 del Codice. I partecipanti alla selezione per la conclusione del presente Accordo Quadro dovranno dichiarare in questa fase di volersi avvalere del subappalto, nei limiti e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia; in fase esecutiva l'Aggiudicatario dovrà, comunque, richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di partecipazione alla presente selezione per la stipula dell'Accordo Quadro non venga effettuata da parte della Ditta la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.

Ulteriori precisazioni e modalità saranno inserite nei capitolati speciali dei singoli appalti. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo, dopo la sottoscrizione del singolo contratto applicativo, deve presentare apposita istanza al RUP, corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e del ribasso applicato. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii..

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del Codice. Inoltre, sempre nel caso in cui venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) b) c) d) della L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima; b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procederà ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra sarà comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'Appaltatore deve, altresì, allegare all'istanza di autorizzazione del subappaltatore:

1. requisiti di qualificazione del subappaltatore;
2. dichiarazione dell'Appaltatore circa l'insussistenza di forme di collegamento con il subappaltatore;
3. dichiarazione della ditta subappaltatrice circa la regolarità antimafia, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011; 4. n. 2 copie in originale del POS.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre:

- trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione riferita all'impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la Cassa edile;
- trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi,

previdenziali, assicurativi, ecc. dell'impresa subappaltatrice;

- praticare ai lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati, successivamente all'autorizzazione del subcontratto, la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e dei subappaltatori.

Il Comune di Misilmeri non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o al cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.

Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n.180 ss.mm.ii..

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto devono prevedere espressamente, a pena di nullità, l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

ART. 17 – REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 Codice Civile, 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione del Direttore dei Lavori e, sentito l'Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto

dall'Aggiudicatario. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l'Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del Codice per la definizione delle controversie. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

ART. 19 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

ART. 20 TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 del Codice per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. 21 TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dei Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di esecuzione del contratto di un

lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare e il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

ART. 22 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella L. 133/2008;

D.M. 9/07/2008). A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro. È fatto obbligo al datore di lavoro di munire i lavoratori, sia nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto che in quello di subappalto, di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08.

ART 23 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore. Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. In caso di materiali o prodotti di particolare complessità, su richiesta del Direttore dei Lavori, l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esonererà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dalla qualità dei materiali stessi.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere

all'accertamento dei fatti. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 25 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al Direttore dei Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dei Lavori, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 26 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Inizio dei lavori a seguito della redazione del verbale di consegna, ultimazione prevista entro mesi 12 o a compimento delle somme impegnate.

ART. 27 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito dell'appalto. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato, oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. L'Accordo quadro s'intenderà, altresì, risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

ART. 28 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori e le prestazioni e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. 29 PROROGHE

La Stazione Appaltante, durante il corso del singolo Appalto, concederà/negherà le proroghe richieste dall'impresa secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La richiesta scritta di proroga dovrà essere inviata al RUP completa di motivazione e dell'indicazione del tempo richiesto.

ART. 30 - RISOLUZIONE DELL' APPALTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza.

Il singolo contratto dovrà intendersi risolto “*ipso iure*”, previa comunicazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- b) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza.
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa o della garanzia prevista nel presente Capitolato;
- k) per la mancata produzione, ai fini della sottoscrizione del contratto per la definizione dell'Accordo Quadro, della garanzia per i lavori di pronto intervento, prevista dal presente capitolato nella misura del 10% dell'importo massimo dei predetti lavori (pari al 15% dell'importo dell'Accordo Quadro);
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- m) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del contratto specifico, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo quadro medesimo;
- n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari per se e per i subappaltatori;
- o) per mancato rispetto delle condizioni di cui al punto B.2 del presente C.S.A..

In tutti i casi di **risoluzione del singolo contratto**, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Nei casi predetti si procederà sempre all'acquisizione della cauzione prestata.

ART. 31 - RECESSO DAI CONTRATTI

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e accettati dal Direttore dei lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci dell'elenco prezzi, depurato del

ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'Impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 32- ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di concludere le opere di manutenzione, o qualsiasi altro lavoro compreso nell'Oggetto dell'Accordo Quadro, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi ed alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ART. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità avverrà "a misura" e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. 34 - OPERE PROVVISORIE

Nell'esecuzione dei lavori di ogni singolo appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o sub-affidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

ART. 35 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ed i lavori di manutenzione, ad eccezione di quelli di pronto intervento, saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto di affidamento con riferimento al progetto specifico per singolo appalto. L'Impresa designerà un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'operatore economico individuato con l'Accordo Quadro dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari per avviare l'esecuzione delle opere.

ART. 36 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà, non oltre 30 gg dalla data di comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori. Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. 37 - CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO APPALTO

A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all'interno del singolo contratto attuativo, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti. I lavori svolti saranno, quindi, oggetto di certificazione di regolare esecuzione ai sensi della vigente normativa in materia, effettuata direttamente dal Direttore dei Lavori. Il responsabile del procedimento trasmette pertanto al Direttore dei Lavori: a) copia del contratto attuativo; b) documenti contabili; c) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; d) certificati delle eventuali prove effettuate. Il C.R.E. di un intervento di manutenzione è redatto entro il termine stabilito dal contratto attuativo e comunque non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell'esecuzione dei lavori. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il Direttore dei Lavori trasmette formale comunicazione all'Aggiudicatario e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il Direttore dei Lavori fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all'Aggiudicatario, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della regolare esecuzione è redatto processo verbale con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Le operazioni necessarie al C.R.E. sono svolte a spese dell'Aggiudicatario, il quale mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei Lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario stesso. Il Direttore dei Lavori incaricato rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del Contratto Attuativo e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dei Lavori, il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, le date delle attività di effettiva esecuzione dei lavori; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Aggiudicatario; la certificazione di ultimazione lavori. E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica. Il C.R.E. è confermato dal responsabile del procedimento. Il C.R.E. viene trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il Direttore dei Lavori eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'Aggiudicatario.

Successivamente all'emissione del C.R.E., in assenza di contestazioni, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 38 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai. L'Appaltatore dovrà rimediare a proprie cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori a esso affidati e a far sì che non siano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non siano in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi. L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori. La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

ART. 39 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli.

ART. 40 OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti.

È obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone.

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dalle norme vigenti. L'Appaltatore è responsabile anche della rispondenza delle opere al progetto, della sicurezza delle persone addette e di quelle non addette ai lavori, dei danni che possano derivare alle parti di costruzioni già eseguite o a terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri generali, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:

- Richiesta alla Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell'ordinanza di occupazione del suolo pubblico;
- Allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- Fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi, utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori e la sicurezza del lavoro;
- Adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o di passaggio, e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- Osservanza delle norme in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il

funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta esecuzione delle opere appaltate; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere della Direzione Lavori;

c) La prestazione gratuita di strumenti adeguati e personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e il collaudo;

d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

- e) Il pagamento di indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e ss.mm., nonché al controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore;
- f) Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell'opera, l'Appaltatore è tenuto altresì a installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati;
- g) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a propria cura e spese, i materiali sottratti o danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, di tutte le opere realizzate rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico e/o l'uso degli immobili comunali, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione delle opere realizzate in ottima efficienza. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto, provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;
- h) Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per danni che dovessero derivare alle opere per precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a propria cura e spese;
- i) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;
- j) L'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
- k) L'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio di Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione dell'incarico; dovrà, inoltre, comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza, ovvero se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto. L'Appaltatore

ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e a provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

l) l'Appaltatore dovrà produrre a proprio carico il progetto del ponteggio che andrà, se necessario, a realizzare;

m) l'Appaltatore è tenuto a smaltire materiale in amianto munito delle autorizzazioni di legge e dovrà produrre apposito progetto di smaltimento, nonché munirsi delle autorizzazioni dovute ex lege.

L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera eventualmente realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il **libro giornale dei lavori** a pagine previamente numerate nel quale devono essere registrate, a cura dell'Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

a) **Rapportini di cantiere**, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori. Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

b) note delle eventuali prestazioni in economia, sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e/o dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), al fine della loro accettazione a contabilità e conseguente liquidazione;

c) l'Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, all'Amministrazione comunale, copia di tutto il giornale dei lavori.

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica eseguita sia prima dell'inizio dei lavori che alla fine dei lavori, e, in relazione a lavorazioni di particolare complessità ovvero non più ispezionabili, durante la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare, in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. Tutti gli oneri specificati nel presente capitolato si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nell'elenco prezzi, si intende compresa e compensata di ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente o indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto. I prezzi del seguente appalto sono desunti dal Prezzario Regionale del 2019 e le analisi sono state realizzate con l'indagine di mercato.

ART. 42 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm. ed ii., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori a essi affidati;
- c) obbligo di subordinare la stipulazione del contratto e il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della Stazione Appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori che abbiano contribuito all'esecuzione dei lavori cui si riferisce lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL). Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. 43 - PASSAGGIO PUBBLICO

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili di cui alla presente procedura o a porzioni degli stessi, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice ed i fruitori degli immobili, ottemperando alla normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro Dlgs 81/08 e ss.mm. ed ii.

ART. 44 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e/o disposizione del tecnico comunale reperibile, ovvero, nella

fattispecie di pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso ordine per le vie brevi e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto. Gli interventi nei giorni festivi e di notte dovranno essere volti solo all'apprestamento di opere provvisorie ma necessarie alla tutela della pubblica incolumità.

ART. 45 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

Nella formulazione dell'offerta per la sottoscrizione del presente Accordo, gli operatori economici dovranno tenere conto che, in caso di aggiudicazione di singolo appalto, l'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere sarà sempre e comunque riconducibile allo Stesso.

ART. 46 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, sul valore stimato dell'appalto del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia può essere gradualmente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche stabilite all'interno dell'accordo stesso, sulla base dell'"Elenco Prezzi Unitari" allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento al Prezzario Regionale anno 2019. I pagamenti avverranno successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P. relativo allo **stato di avanzamento dei lavori, quando si raggiungerà l'importo al lordo del ribasso di € 23.500,00**. Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nel pagamento e potrà respingerle, chiedendone una nuova emissione. Le fatture potranno essere emesse dall'Appaltatore solo dopo il rilascio del certificato di pagamento da parte del R.U.P.. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto di ciascun certificato di pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del

certificato di regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all'interno del singolo Contratto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n.50/2016. All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

ART. 47 LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO

Il Capitolato Speciale di ogni singolo appalto regolerà l'emissione del conto finale dei lavori e del certificato di collaudo.

ART. 48 – GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro l'aggiudicatario deve presentare: idonea garanzia fideiussoria, da prestare in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del Codice, del medesimo importo della superiore "garanzia provvisoria", per una validità di anni 1 (uno), a garanzia dell'impegno ad eseguire i lavori che verranno inseriti nei singoli appalti e a garanzia di eventuali lavori realizzati in reperibilità, a chiamata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, sarà richiesta, ai fini della sottoscrizione di ogni singolo appalto attuativo, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, decurtato dal ribasso d'asta; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i singoli appalti specifici, prima della sottoscrizione dei rispettivi contratti, dovrà, inoltre, essere resa la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 49 DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93, c. 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria "provvisoria" di cui al punto precedente è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee.

ART. 50 MODALITA' DI STIPULA DEGLI APPALTI SPECIFICI

Ai sensi dell'art.54, comma 3, del Codice dei contratti, nell'ambito di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso. L'amministrazione aggiudicataria può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

ART. 51 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni adottate, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al terzo in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. CAUZIONE PER L'ACCORDO QUADRO), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

ART. 52 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di morte dell'Aggiudicatario, se persona fisica, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione. Nel caso di fallimento dell'Aggiudicatario l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto al Titolo III – Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici – capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti). Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

ART. 53 RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Gibellina o provincia, ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto. L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale o provincia. Deve nominare un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) o dal tecnico reperibile della Stazione Appaltante tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Aggiudicatario. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10 gg. solari dalla richiesta, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro. L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall'Aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato. Per l'espletamento delle attività manutentive (interventi urgenti su guasto, manutenzione programmata) l'Aggiudicatario deve disporre di personale addetto professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l'Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua presso la propria sede operativa di almeno n.2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire e, così come previsto dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni. All'inizio dell'Accordo, l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

ART. 54 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo. I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 55 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema. L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle Normi UNI, CEE e al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246. L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 56 – VIZI E DIFFORMITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI APPALTI SPECIFICI

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. 57 – DISCIPLINA DEL PRONTO INTERVENTO

Premesso che: per "pronto intervento" si intendono tutti quegli interventi necessari a realizzare opere provvisorie finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, nel rispetto dei livelli di autorizzazione del Direttore dei Lavori o dell'Appaltatore, secondo il processo autorizzativo meglio descritto

nei capitolati speciali di appalto dei singoli contratti. Lo scopo principale del Pronto Intervento è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi e la stessa struttura interessata.

ART. 58 - ATTUAZIONE DEL PRONTO INTERVENTO – GESTIONE – EMERGENZA – URGENZA

La procedura per l'esecuzione del pronto intervento consiste: attivazione della Ditta aggiudicataria a seguito di segnalazione/richiesta effettuata dai tecnici comunali reperibili e/o dal Direttore dei Lavori. Per l'attuazione di quanto sopra l'Appaltatore dovrà garantire la massima accessibilità mediante l'attivazione di un numero telefonico dedicato, anche mobile, che consenta l'attivazione tempestiva della ditta.

ART. 59 IL TELEFONO MOBILE

Il telefono mobile dovrà essere presidiato da operatori dell'Appaltatore tutti i giorni dell'anno, fuori dall'orario di servizio dei dipendenti comunali dell'Area tecnica, compresi sabato, domenica e festivi.

ART. 60 LA GESTIONE DELLE CHIAMATE

La gestione delle chiamate dovrà comprendere al minimo quanto segue:

- classificazione e distribuzione dinamica riguardo al tipo di chiamata e al livello di urgenza.

Nel caso di chiamata per richiesta d'intervento, l'Appaltatore, in relazione al livello di urgenza indicato dal referente comunale (tecnico comunale reperibile e/o Direttore dei lavori), è tenuto a intervenire entro i tempi di sopralluogo di seguito indicati (il tempo di sopralluogo è definito come l'intervallo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e l'inizio del sopralluogo).

ART. 61 EMERGENZA

Devono intendersi situazioni di emergenza quelle che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare pericoli anche ambientali → l'intervento dovrà essere iniziato entro 2 ore dalla chiamata, ad esclusione dei casi di pericolo per la pubblica incolumità per i quali codesta ditta appaltatrice deve inderogabilmente intervenire entro 30 minuti.

ART. 62 URGENZA

Devono intendersi urgenti situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali dei servizi a rete ed impianti tecnologici → l'intervento dovrà essere iniziato entro 4 ore lavorative dalla chiamata/ordine di servizio a mezzo PEC.

ART. 63 NESSUNA EMERGENZA, NESSUNA URGENZA

In tutti gli altri casi l'intervento dovrà essere iniziato entro 24 ore lavorative dalla chiamata/ordine di servizio a mezzo PEC.

Interventi, che per motivi di ordine straordinario, necessita eseguirli oltre le 24 ore lavorative devono essere concordati con l'ufficio Direzione Lavori.

ART. 64 Voci di Elenco Prezzi facenti parte integrante dell'accordo quadro Idrico

N.P.01) Interventi per la ricerca/riparazione perdite, otturazioni e/o sostituzione di condotte idriche ammalorate, sia all'interno che all'esterno del centro edificato, comprensivo di scavo squadrate a qualsiasi profondità e di

qualsiasi larghezza con qualsiasi mezzo (a discrezione dell'impresa anche meccanico), comprensivi del disfacciamento e rifacimento di pavimentazioni stradali di qualunque genere e tipo, della demolizione e del relativo ripristino con la stessa pavimentazione rilevata, il tutto in perfetta regola d'arte, l'intervento comprende: lo scavo, il rinterro (con lo stesso materiale di risulta), la formazione cassonetto, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'eventuale esaurimento dell'acqua anche con l'uso di motopompa e di personale addetto, compresa qualsiasi fornitura e collocazione di raccorderia metallica necessaria tipo Tof, Greiner o similare e la relativa mano d'opera, cementato o asfaltato a caldo o a freddo su sagoma scavo perfettamente squadrata (altezza minima asfalto costipato 4 cm), costipato con rullo o con mezzo meccanico idoneo, la collocazione di segnaletica di sicurezza, apertura e chiusura di saracinesche, poste in qualsiasi sito, per lavorare in assenza di acqua, di eventuali contatti con dipendenti EAS/Comunali e di quant'altro necessario a giudizio della D.L. e di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per tratti di condotta compresi tra ml 0,00 e ml 5,00, (da 5.01 ml a 50.00 ml sarà applicata una riduzione percentuale sul prezzo al ml del 20%) e per tubazioni di trafilata, polietilene o altro comprese dal DN 20 mm al DN 63 mm, misurato a ml. Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di nuova tubazione che sarà contabilizzata a parte. Per interventi senza la presenza di asfalto o cemento, si applicherà un incremento al ml del 30% se occorre ripristinare con pavimentazione in basolato, bologninato e simili, o una riduzione al ml del 30%, nel caso di assenza di qualsiasi tipo di pavimentazione.

Prezzo al ml € 66,09

N.P.02) Interventi per la ricerca/riparazione perdite, otturazioni e/o sostituzione di condotte idriche ammalorate, sia all'interno che all'esterno del centro edificato, comprensivo di scavo squadrato a qualsiasi profondità e di qualsiasi larghezza con qualsiasi mezzo (a discrezione dell'impresa anche meccanico), comprensivi del disfacciamento e rifacimento di pavimentazioni stradali di qualunque genere e tipo, della demolizione e del relativo ripristino con la stessa pavimentazione rilevata, il tutto in perfetta regola d'arte, l'intervento comprende: lo scavo, il rinterro (con lo stesso materiale di risulta), la formazione cassonetto, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'eventuale esaurimento dell'acqua anche con l'uso di motopompa e di personale addetto, compresa qualsiasi fornitura e collocazione di raccorderia metallica necessaria tipo Tof, Greiner o similare e la relativa mano d'opera, cementato o asfaltato a caldo o a freddo su sagoma scavo perfettamente squadrata (altezza minima asfalto costipato 4 cm), costipato con rullo o con mezzo meccanico idoneo, la collocazione di segnaletica di sicurezza, apertura e chiusura di saracinesche, poste in qualsiasi sito, per lavorare in assenza di acqua, di eventuali contatti con dipendenti EAS/Comunali e di quant'altro necessario a giudizio della D.L. e di ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per tratti di condotta compresi tra ml 0,00 e ml 5,00, (da 5.01 ml a 50.00 ml sarà applicata una riduzione percentuale sul prezzo al ml del 20%) e per tubazioni di trafilata, polietilene o altro comprese dal DN 63 mm al DN 150 mm, misurato a ml. Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di nuova tubazione che sarà contabilizzata a parte.

Per interventi senza la presenza di asfalto o cemento, si applicherà un incremento al ml del 30% se occorre ripristinare con pavimentazione in basolato, bologninato e simili, o una riduzione al ml del 30%, nel caso di assenza di qualsiasi tipo di pavimentazione.

Prezzo al ml € 84,94

N.P.03) Intervento sul contatore, previo smonto, pulizia e ricollocazione, nel prezzo è compresa la manodopera ed eventuale raccorderia che deve essere del tipo TOF, Greiner o similare.

Prezzo cad € 16,45

N.P.04) Scavo a mano su parete verticale di traccia per alloggio della tubazione di adduzione ammalorata, per collegare la diramazione privata al contatore nell'apposito alloggiamento, è compreso nel prezzo la manodopera la raccorderia occorrente del tipo TOF, GREINER o similare, il ripristino della traccia come allo stato esistente (piastrelle, intonaco, marmo, etc.), l'eventuale sistemazione del telaio dello sportello di accesso al vano contatore e tutto quanto altro occorre per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, resta esclusa la sola fornitura della tubazione che sarà pagata a parte.

Per scassi di altezza minore di 1.5 ml x 0.10 x 0.10.

Prezzo a corpo € 58,71

N.P.05) Intervento di disotturazione tubi in polietilene di qualsiasi sezione e profondità, (*il presente N.P.05 non può essere applicato se l'intervento è stato eseguito utilizzando (contabilizzato) le voci N.P.1 e N.P.2*), mediante l'uso di sonda di idonea sezione o di altro mezzo utile allo scopo, è compreso nel prezzo la manodopera, il ritrovamento del tubo, lo smonto e la ricollocazione dei raccordi, fino alla perfetta pulizia della tubazione intasata e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Prezzo a corpo € 67,24

N.P.06) Prestazione di manodopera di operaio Qualificato II° Livello compreso spese generali ed utile d'impresa nonché oneri assicurativi e sociali per ogni ora di effettivo lavoro.

Prezzo a ora € 32,74

N.P.07) Prestazione di manodopera di operaio Comune I° Livello compreso spese generali ed utile d'impresa nonché oneri assicurativi e sociali per ogni ora di effettivo lavoro.

Prezzo a ora € 29,45

N.P.08) Noli di autocarro dim. interne cassone non inferiore a 3.00 x 2.00 x h 0.40 compreso di manovratore carburante, lubrificante, idoneo alla circolazione stradale ecc. dato pronto a l'uso e funzionante.

Prezzo a ora (di effettivo lavoro) € 57,52

N.P.09) Intervento eseguito all'interno del pozzetto di diramazione per la verifica del malfunzionamento delle condotte allacciate, dei pezzi speciali e delle diramazioni, nel prezzo è compreso: la manodopera, la sostituzione di diramazione, giunti, raccordi, pezzi speciali ecc. del tipo TOF, GREINER o similare, presenti nel tombino altresì l'apertura e la chiusura del tombino la posa di segnaletica stradale e di quanto altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Prezzo a corpo € 50,29

N.P.10) Realizzazione di scerbatura eseguita con motodecespugliatore e motosega, compreso manovratore, carburante e carico su mezzo di trasporto del materiale di risulta per il trasporto in discarica, il tutto per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Prezzo a ora € 36,53

Il Tecnico Comunale: *GEOM. A. BENENATI*

Il Responsabile del III Settore/R.U.P: *ING. LUIGI MARTINO*

